



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917

Roma - Martedì, 13 novembre

Numero 267

DIREZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 - Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

Corso Vittorio Emanuele, 209 - Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 16; trimestre L. 10
 » a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » 18; » 12
 All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60; » 30; » 24

Tutti gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 - nel Regno cent. 20 - arretrato in Roma cent. 30 - nel Regno cent. 40 - all'Estero cent. 50. Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

L'importo del vaglia postale ordinario e telegrafico, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. - (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1579).

Inserzioni

Annunci giudiziari L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
 Altri avvisi 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta. Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunci.

AVVISO.

Per gli effetti di cui all'art. 18 del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, si rende noto agli abbonati ed agli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo in volume, che si è ora terminata la spedizione a tutti gli aventi diritto del 2° volume della Raccolta delle leggi e dei decreti dell'anno 1917.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito di esso dovranno indirizzarsi all'Ufficio di gestione e vendita leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive il decreto Luogotenenziale sopra citato, prevenendo che scorso il detto termine, essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto n. 1824, col quale, durante la guerra ed i sei mesi susseguenti alla pace è autorizzata la nomina di due sotto capi di Stato maggiore, aumentandosi di un posto, di tenente generale la tabella organica dello stato maggiore generale dell'esercito.

Decreto Luogotenenziale n. 1750 che approva e rende esecutoria la convenzione tra il Governo e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, per il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle RR. scuole professionali.

Decreto Luogotenenziale n. 1808 col quale sono aumentati gli stanziamenti di taluni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918.

Decreto Luogotenenziale che approva l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Cuneo.

Comando supremo del R. esercito italiano: Ordinanza che vieta, in zona di guerra, di dare alloggio ai militari di truppa che non siano forniti di foglio di licenza.

Disposizioni diverse.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avvisi - Ministero del tesoro: Disposizioni nel personale dipendente - Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro: Prezzo del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione.

PARTE NON UFFICIALE.

Cronaca della guerra - La nostra guerra - Il nuovo ambasciatore d'Italia a Parigi ricevuto dal Presidente Poincaré - Unione italo-franco-inglese - Cronaca italiana - Telegrammi Stefani - Inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1824 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671:

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, e modificato con leggi successive;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, modificato con leggi 6 luglio 1908, n. 362, e 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 1915, n. 337, che istituì la carica di sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato par gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata della guerra ed i sei mesi susseguenti alla pace potranno essere nominati due sotto capi di stato maggiore dell'esercito.

Sarà di conseguenza aumentato di un altro posto di tenente generale la tabella organica dello stato maggiore generale dell'esercito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Peschiera, addì 8 novembre 1917.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO - ALFIERI - NITTI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.

Il numero 1808 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 luglio 1917, n. 1125;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quelli per la guerra e per le armi e le munizioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei Ministeri per la guerra e per le armi e munizioni, per l'esercizio finanziario 1917-1918, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 85. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ecc.	112.000.000 —
• 100-bis. Spese per la guerra di competenza del Ministero per le armi e munizioni . . .	358.000.000 —
• 100-ter. Spese per la guerra di competenza del Ministero della guerra	380.000.000 —
Totale L.	850.000.000 —

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ALFIERI — DALLOLIO.

Visto, R. guardasigilli: SACCHI.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, approvato con R. decreto 24 giugno 1900, registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1900, reg. 215, fog. 146;

Visto l'elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici e concernente variazioni ai corsi d'acqua iscritti nel ricordato elenco principale ai numeri 2, 3, 4, 5, 15, 17, 18, 19, 20, 41, 161, 201, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 237, 241, 243, 244, 245, 249, 323, 347, 369, 371, 372, 387, 390, 391, rispettivamente sotto la denominazione di Torrente di Castiglione, Vallone di Cabana Mouton e Vallone di Lansfer, Vallone di Mollières, Vallone di Tavel, Torrente della Gordola-

sca, Torrente della Miniera, Vallone di Casterino e Vallone di Valmasca, Vallone di Fontanalba, Vallone del Lago di Agnel, Fiume Po, Rio Zotta Crosa e della Rascaira, Fiume Stura e Rio della Maddalena, Vallone della Steira e di Pratolungo, Vallone Mont-Colomb e di Pera Brocco, Vallone del Vei e del Bone, Rivo Rovina e Vallone della Ruina, Vallone di Lausetta, Vallone di Vallasco, Vallone di Sant'Anna o della Meris, Rio della Valletta, Rio Freddo, Rio di Sant'Anna e Vallone di Orgials, Rio dei Bagni e Vallone della Traversa, Rio Ischiator, Biale di Chiapera e Marin, Torrente Varaita, Rio delle Forcioline, Rio Roccarossa o del Duc, Rio Milanese, Torrente Lenta e Vallone di Bulè, Rio Giulian e Roccanegra o Pian di Borel, Rio di Comba, nonchè l'iscrizione fra le acque pubbliche del corso d'acqua denominato Comba delle Cascate di Stroppia;

Ritenuto che per tale elenco suppletivo fu eseguita l'istruttoria prescritta dalla legge 10 agosto 1884, numero 2644, e dal regolamento 26 novembre 1893, n. 710, e che si pronunciarono favorevolmente alla sua approvazione il Ministero delle finanze, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, mentre il Consiglio provinciale di Cuneo ebbe a manifestare parere contrario;

Ritenuto che in seguito alla pubblicazione dell'elenco furono presentate le seguenti opposizioni:

del sindaco di Saluzzo in data 9 novembre 1912, che tende a salvaguardare gli asseriti diritti del Comune sulle acque del Torrente Varaita nel tratto fra Rossana e Costigliole per l'alimentazione di un canale di derivazione denominato Bedale del Corso;

de' signor Francesco Lauteri ed altri proprietari ed abitanti del comune di Tenda, in data 8 dicembre 1912, per ottenere l'esclusione dal detto elenco suppletivo dei bacini montani del territorio di Tenda, compresi nell'alta valle del torrente della Miniera nelle regioni Inferno, Fontanalba, Valmasca e Agnel, asserendosi che i detti laghi per la loro scarsa ampiezza e poca importanza non hanno i caratteri per essere considerati pubblici e che notevole danno ne risentirebbe la regione sia nei riguardi pubblici che privati, tanto agricoli che industriali, se i laghi fossero depauperati delle loro acque per effetto di concessioni da accordarsi dallo Stato;

del sig. Camillo Praga per il contrammiraglio conte Emilio Renaud di Falicon, in data 9 dicembre 1912, contro la iscrizione nell'elenco suppletivo dei laghi montani dei torrenti Casterino e Valmasca, in comune di Tenda, temendosi che dalla eventuale deviazione di tali acque possa esserne menomata la sorgente Maschetta, che nel ricorso si dichiara di proprietà privata e che si asserisce alimentata dalle infiltrazioni delle acque del torrente Valmasca nella regione Pantamon, alta Valle di Casterino, che provengono dai laghi detti del Basto e dal lago di Agnel;

del sindaco di Tenda in data 10 dicembre 1912, contro la iscrizione in elenco dei laghi che danno origine ai corsi di acqua denominati: torrente della Miniera, Vallone di Casterino e Vallone di Valmasca, Vallone di Fontanalba, Vallone del lago di Agnel, i quali laghi si afferma essere patrimonio privato del comune di Tenda, di libera disponibilità del Comune stesso a sensi dell'art. 540 del Codice civile;

dei signori Reynero Paulo ed altri in data 25 novembre 1912 e dei signori Cornaglia Giuseppe fu Spirito ed altri, pure in data 25 dicembre 1912, i quali tutti si oppongono a qualsiasi dichiarazione di demanialità del Combale delle Fraule, scorrente in destra del torrente Varaita a salvaguardia degli asseriti loro diritti su quelle acque per uso irriguo e potabile, che si teme possano essere turbati da concessioni ad uso industriale;

Considerato, quanto all'opposizione del comune di Saluzzo, che il tratto del torrente Varaita al quale essa si riferisce fu già iscritto nell'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Cuneo approvato con R. decreto 24 giugno 1900 e pertanto l'opposizione stessa è fuori argomento non avendo alcuna attinenza con l'elenco suppletivo di cui trattasi, il quale, per il torrente Varaita, ha solo lo scopo di dichiarare pubblici anche i laghi da cui esso nasce;

Che gli asseriti diritti di proprietà del comune sul Bedale del Corso dovranno farsi valere in occasione di nuovi usi che vogliano istituirsi sul tratto a monte del Varaita, per l'attuazione dei quali i diritti stessi si teme possano essere eventualmente lesi;

Considerato che il ricorso dei signori Lauteri ed altri per l'esclusione dall'elenco dei bacini montani compresi nell'alta valle del Torrente della Miniera non può essere accolto, perchè i laghi medesimi in quanto servono, come gli stessi ricorrenti affermano, ad usi pubblici, hanno per ciò stesso il carattere di acque pubbliche, nè vale asserire, come si fa dai ricorrenti, che essi abbiano scarsa ampiezza e poca importanza, perchè la maggiore o minore ampiezza del lago non ha influenza sui caratteri delle sue acque, in quanto che o è esso attraversato dal corso d'acqua pubblico e ne costituisce perciò una varice, che ha gli stessi caratteri d'acqua pubblica, o trovasi all'origine del corso d'acqua e si presenta in tal caso come « caput fluminis » per eccellenza e perciò di natura demaniale;

Considerato circa l'opposizione presentata per conto del contrammiraglio conte Emilio Renaud di Falicon, che l'iscrizione nell'elenco di un lago o di un corso di acqua non reca alcun attentato agli usi legittimamente stabiliti, e che potrà l'interessato far valere i suoi eventuali diritti sulla sorgente Maschetta quando si chiedi la concessione per un uso d'acqua, la cui attuazione leda i diritti stessi;

Considerato che per l'opposizione del comune di Tenda, contro l'iscrizione in elenco dei laghi montani

di quel territorio sono da richiamare le osservazioni precedentemente fatte su l'analogo ricorso dei signori Lauteri ed altri, essendo il carattere pubblico di detti laghi dimostrato dall'attitudine di quelle acque ad essere largamente utilizzate per usi agricoli ed industriali e dalla loro natura di sorgenti « caput fluminis », nè vale invocare, a sostegno dell'asserito diritto di proprietà del Comune, l'art. 540 del Codice civile per il fatto che i laghi stessi sono tutti contenuti, come nel ricorso si afferma, in terreni comunali, perchè, a parte la considerazione che tutte le masse d'acqua si trovano sempre in territorio di proprietà di qualche ente o di qualche persona, non possono certo parificarsi laghi di così notevole estensione e copia d'acque alle sorgenti che nascono e si esauriscono nello stesso fondo;

Considerato che le opposizioni dei signori Reynero Paulo ed altri, e Cornaglia Giuseppe ed altri non hanno relazione all'esaminato elenco suppletivo, nel quale non trovasi compreso il Combale delle Fraule per cui si ricorre, e che ad ogni modo gli asseriti diritti di uso dei ricorrenti su quelle acque non possono esser fatti valere in sede di approvazione di elenchi di acque pubbliche;

Considerato che le ragioni addotte dal Consiglio provinciale di Cuneo contro l'elenco suppletivo vertono esclusivamente sulla questione se i laghi che danno origine ad alcuni dei corsi d'acqua contemplati nello elenco possano costituire « caput fluminis » ed abbiano quindi i requisiti per essere dichiarati demaniali, pronunciandosi il Consiglio in senso contrario, su di che si richiamano le osservazioni precedentemente fatte sull'argomento;

Ritenute che nelle acque comprese nell'elenco suppletivo in esame, considerate tanto isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del bacino imbrifero, quanto in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, tenuto conto dell'attitudine ad essere utilizzate o comunque destinate a qualsiasi uso di pubblico interesse, si riscontrano i caratteri di acque pubbliche;

Ritenuto che per le varie ragioni innanzi esposte le opposizioni presentate non meritano di essere accolte;

Sentito il Consiglio superiore delle acque;

Visto l'art 2 del decreto-legge 20 novembre 1916, n. 1664;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria opposizione, è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, giusta l'unito esemplare, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BONOMI.

Ministero dei lavori pubblici

PROVINCIA DI CUNEO

Elenco suppletivo delle acque pubbliche.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
				Versante Tirreno.
				<i>Influenti del torrente Tinea.</i>
2	Torrente di Castiglione	Tinea	Vinadio	Dal confine di Stato ai laghi di Terra Rongia, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi (1)
3	Vallone di Cabana Monton e vallone di Lansfer, inf. n. 2	Castiglione	Id.	Dallo sbocco a km. 1.500 a monte della biforcazione nel ramo Monton ed ai laghi Lansfer, compreso lo specchio d'acqua di essi nel ramo Lansfer
4	Vallone di Mollieres	Tinea	Valdieri	Dallo sbocco ai laghi di Gromureli, di Negrè e di Bresses, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
5	Vallone Tavels, inf. n. 4	Mollieres	Id.	Dallo sbocco al lago Tavels, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Segue versante Tirreno.</i>
15	Torrente della Gordolasca	Tirreno per Varo	Entraque	Dal punto in cui passa in Francia, al lago Lungo Superiore nel ramo principale ed ai laghi Nire e lago Aulier nel due rami di sinistra secondari, comprendendo lo specchio d'acqua dei sopra citati laghi e quello del lago Lungo Inferiore (2)
				<i>Influenti di destra del Roia.</i>
17	Torrente della Miniera, inf. n. 16	Roia	Tenda	Dallo sbocco fino ai laghi Lunghi Superiore ed Inferiore in uno dei suoi rami, e fino al lago soprano del Trem nell'altro suo ramo, compreso lo specchio d'acqua dei sovracitati laghi e quello dei laghi intermedi Saorgino, della Motta e Inferiore del Trem
18	Vallone di Casterino e Vallone di Valmasca, inf. n. 17	Miniera	Id.	Dallo sbocco fino ai seguenti laghi nei suoi rami di origine, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi, cioè: Lago del Basto Soprano e Sottano, Lago Verde, Lago Nero e Lago Gelato Superiore ed Inferiore
19	Vallone di Fontanalba, inf. n. 18	Casterino	Id.	Dallo sbocco fino al lago Verde ed al lago Fontanella rispettivamente nei suoi due rami, compreso lo specchio d'acqua dei sopra citati laghi
20	Vallone del lago di Agnel, inf. n. 18	Valmasca (Casterino)	Id.	Dallo sbocco fino al lago di Agnel, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				Versante Adriatico.
41	Fiume Po	Adriatico	Crissolo, Ostana, Oncino, Paesana Rifreddo, Sanfront, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Saluzzo, Cardè, Barge, Morretta, Faule, Casalgrasso	Dal punto in cui esce di provincia alla sua sorgente in uno dei suoi rami e fino ai laghi di Fiorenza e Lauset d'Amont nell'altro suo ramo, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi e quello del lago Lauset d'Avai (3)
				<i>Influenti di sinistra del Tanaro.</i>
				<i>Influenti del Corsaglia.</i>
161	Rio Zotta Crosa e della Rascaira, inf. n. 160	Muran	Frabosa Soprana	Dallo sbocco fino al lago della Rascaira, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Seguono influenti di sinistra del Tanaro.</i>
201	Fiume Stura e rio della Maddalena	Tanaro	Argentiera, Bersezio, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone Demonte, Moiola, Gaiola, Roccasparvera, Borgo San Dalmazzo, Vignolo, Cervasca, Cuneo, Castelletto Stura, Centallo, Fossano, Cervere, Montanera, Sant'Albano, Salmour, Cherasco	Dallo sbocco al lago della Maddalena, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso

(1) Passa in Francia dove sbocca.

(2) Passa in Francia ove sbocca dopo avere servito per un breve tratto di confine.

(3) Passa in provincia di Torino dopo di aver servito per lungo tratto di confine e vi figura nell'elenco.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o sbocco 3	COMUNI toccati o attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
				<i>Influenti di destra del Gesso di Valdieri.</i>
229	Vallone della Steira e di Pratulungo, inf. n. 226	Trinità	Entraque	Dallo sbocco a km. 1.000 a monte della confluenza dei due rami Steira e Pratulungo per quest'ultimo ramo e fino al lago della Steira per l'altro ramo, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
230	Vallone di Mont-Colombe di Pera Brocco, inf. n. 223	Gesso d'Entraque	Id.	Dallo sbocco al lago Bianco, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
231	Vallone del Vei e del Bone, inf. n. 230	Mont-Colomb	Id.	Dallo sbocco fino al lago Vei del Bone, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
232	Rivo Rovinà e Vallone della Ruina, inf. n. 223	Gesso d'Entraque	Id.	Dallo sbocco al secondo lago a monte detto Brocau, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso e quello del lago delle Rovine
233	Vallone di Lausetta	Gesso	Valdieri	Dallo sbocco al lago del Lausetto, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Influenti di sinistra del Gesso Valdieri.</i>
236	Vallone di Vallasco	Gesso	Valdieri	Dallo sbocco fino ai laghi Soprano di Valsecura, del Claus e delle Portelate, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
237	Vallone Sant'Anna o della Meris	Id.	Id.	Dallo sbocco al lago Soprano della Sella, compreso lo specchio di acqua del lago stesso e di quello detto Sottano della Sella
				<i>Seguono influenti di destra dello Stura.</i>
241	Rio della Valletta	Stura	Aisone	Dallo sbocco fino al lago Soprano della Valletta, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso e quello del lago Sottano della Valletta
243	Rio Freddo	Id.	Vinadio	Dallo sbocco al lago Soprano di Malinveru, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso e quello del lago Sottano di Malinveru
244	Rio di Sant'Anna e Vallone di Orgials	Id.	Id.	Dallo sbocco ai laghi Superiore ed Inferiore di Orgials, compreso lo specchio d'acqua dei medesimi
245	Rio dei Bagni e Vallone della Traversa	Id.	Id.	Dallo sbocco a km. 1.000 a monte del lago di Saberno, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
249	Rio Ischiator, inf. numero 245	Bagni	Id.	Dallo sbocco al lago della Rossa, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
				<i>Influenti di sinistra del Macra.</i>
323	Biale di Chiapera e Marin	Macra	Accèglio	Dallo sbocco fino a km. 1.500 a monte della confluenza dei due rami in cui si divide sotto Torre Subeira pel ramo sinistro, fino al lago della Sagna del Colle pel ramo destro, compreso lo specchio d'acqua del lago
324 <i>bis</i>	Comba delle Cascate di Stroppia, inf. n. 323	Chiapera	Id.	Dallo sbocco fino al lago di Neira, compreso lo specchio d'acqua del lago in uno dei suoi rami e fino alla sorgente presso il passo dell'Asino nell'altro suo ramo in regione Graugia La Comba
				<i>Segue Bacino del Po in destra.</i>
347	Torrente Varaita	Po	Pontechianale, Casteldelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Broscasco, Venasca, Piasco, Rossana, Costigliole, Verzuolo, Lagnasco, Savigliano, Scarnafigi, Monasterolo, Ruffia, Villanova, Solaro, Moretta, Polonghera e Casalgrasso	Dallo sbocco ai laghi Bleu e Nero, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
				<i>Influenti di sinistra del Varaita.</i>
369	Rio delle Forcioline, inf. n. 368	Vallante	Pontechianale	Dallo sbocco fino ai laghi superiori delle Forcioline, compreso lo specchio d'acqua di entrambi i laghi superiore ed inferiore delle Forcioline
371	Rio Roccarossa o del Due	Varaita	Id.	Dallo sbocco fino al lago Bagnour, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
372	Rio Milanese	Id.	Sampeyre	Dallo sbocco al lago di Luca, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o sbocco	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
387	Torrente Lenta e Val-lone di Bulé	Po	Oncino e Paesana	Dallo sbocco ai laghi delle Sagne pel ramo terminale destro ed al lago Gallarino pel ramo sinistro, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi
390	Rio Giulian e Roccane-gra o Pian di Borel, inf. n. 387	Lenta	Oncino	Dallo sbocco fino al lago dello Alpetto, compreso lo specchio d'acqua del lago stesso
391	Rio di Comba	Po	Crissolo	Dallo sbocco ai laghi di Prato Fiorito ed a quello di Costa Grande, compreso lo specchio d'acqua dei laghi stessi

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re,
come da decreto Luogotenenziale 24 giugno 1917:
Il ministro dei lavori pubblici: BONOMI.

R. esercito italiano

COMANDO SUPREMO

Noi conte cavaliere di gran croce Luigi Cadorna, capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordiniamo:

Art. 1.

È vietato, in zona di guerra, dare alloggio, anche per il semplice pernottamento, ai militari di truppa che non siano forniti di foglio di licenza per convalescenza o di licenza per lavori agricoli.

Chiunque trasgredirà alla precedente disposizione, sarà punito col carcere militare, a norma dell'art. 249 del Codice penale per l'esercito.

Art. 2.

Il reato previsto nel presente bando è di competenza dei tribunali militari di guerra.

Art. 3.

Il presente bando entra in vigore alle ore 8 del 9 novembre 1917. Zona di guerra, 8 novembre 1917.

Il capo dello stato maggiore dell'esercito: L. CADORNA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 4 novembre 1917, in Ripattoni, provincia di Teramo, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Bel-lante.

Il giorno 7 novembre 1917, in Vacone, provincia di Perugia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3^a classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DEL TESORO.

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 26 agosto 1917:

Carlotti Carlo, archivista di 2^a classe, è collocato in aspettativa, di ufficio, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1500 a decorrere dal 6 agosto 1917.

Con decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917:

Martire cav. Antonio, primo ragioniere di 1^a classe, in aspettativa per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1^o settembre 1917.

Buffa Vito, applicato di 1^a classe, è collocato in aspettativa, in se-

guito a sua domanda, per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 1250, a decorrere dal 1^o settembre 1917.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato

Con decreto Luogotenenziale del 23 agosto 1917:

Gatti Giuseppe, primo ragioniere di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di salute, a decorrere dal 1^o agosto 1917, con l'annuo assegno di L. 2250.

Con decreto Luogotenenziale del 2 settembre 1917:

Capece-Minutolo avv. dott. Gaetano, primo ragioniere di 1^a classe nelle Intendenze di finanza, in aspettativa per motivi di salute è richiamato in attività di servizio, in seguito a sua domanda, a decorrere dal 1^o settembre 1917 con l'annuo stipendio di L. 4950.

Personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro

Con decreto Luogotenenziale del 6 settembre 1917:

Rossi Remigio, primo segretario di 2^a classe nelle Delegazioni del tesoro, è collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 2000 a decorrere dal 16 agosto 1917.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio per certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 novembre 1917, in L. 152,20

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, 12 novembre 1917 — (Bollettino di guerra n. 902).

Dallo Stelvio all'Astico, non si ebbe ieri alcun avvenimento notevole.

Sull'altipiano di Asiago, il nemico rinnovò nel pomeriggio l'attacco delle nostre linee nel tratto Gallio-Monte Longara-Quota 1674 di Muletta di Gallio. L'azione avversaria fallì completamente sotto il nostro fuoco di artiglieria e fucileria; all'estremità nord della fronte d'attacco, dove si ebbe accanita lotta di fanteria, i nostri contrattaccarono, riuscendo a catturare qualche prigioniero.

Sul rimanente della fronte montana, in azioni di contatto con avanguardie avversarie, le nostre truppe avanzate resistettero ovunque validamente.

Nella pianura, attraverso la Piave, vivace attività di fuoco.

Diaz.